

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto, finalità e norme di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le adunanze del Consiglio Comunale, l'esercizio delle funzioni del Consiglio, del Presidente e dei Consiglieri.
2. Il Consiglio Comunale è l'organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo le cui competenze sono previste dalla legge e dallo Statuto comunale. Le norme di riferimento sono le leggi nazionali se ed in quanto applicabili in Sicilia, le leggi regionali, lo Statuto Comunale ed il presente regolamento.
3. L'attività del Consiglio e le funzioni dei Consiglieri devono ispirarsi ai principi di correttezza, trasparenza, informazione, partecipazione, legalità, funzionalità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
4. Le determinazioni su situazioni o questioni che non sono disciplinate dalle leggi, dallo Statuto e dal presente regolamento, sono adottate dal Presidente, ispirandosi ai detti principi nel rispetto delle citate norme, udito il parere del Segretario Comunale.
5. Nell'applicazione del presente regolamento dovranno essere rispettate tutte le norme di riferimento; inoltre le presenti norme saranno disapplicate, in attesa di un loro adeguamento, qualora, per intervenute modifiche della legislazione statale o regionale, fossero in contrasto con le citate norme di riferimento.
6. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda allo Statuto ed alla normativa vigente.

Art. 2

Interpretazione del regolamento

1. Nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme del presente regolamento dovranno essere tenuti presenti i principi enunciati al precedente art. 1.
2. Le eccezioni sollevate durante l'adunanza dai Consiglieri comunali, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente. Egli, se necessario, sospende brevemente la seduta e riunisce i Capi gruppo presenti in aula ed il Segretario Comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al quarto comma.
3. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate per iscritto al Presidente.
4. Il Presidente incarica immediatamente il Segretario Comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei capi gruppo. Quindi, la soluzione è rimessa al Consiglio comunale, il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni. Della stessa viene fatta annotazione a margine del relativo articolo del presente regolamento.

Art. 3**Durata in carica del Consiglio**

Il Consiglio comunale inizia la sua attività con la convalida dei Consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed indifferibili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

Capo II**LE ADUNANZE****Art. 4****Sede delle adunanze**

1. Le adunanze del Consiglio Comunale si tengono, di regola, presso la sede comunale, nell'aula all'uopo destinata nella quale oltre ai posti per il Presidente, per i Consiglieri e per il Segretario, devono essere riservati i necessari posti per il Sindaco e i componenti la Giunta.
2. Nella stessa sala uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo i lavori del Consiglio.
3. Qualora circostanze speciali o gravi, giustificati motivi di ordine pubblico o di forza maggiore lo richiedano, il Presidente del Consiglio determina il diverso luogo di riunione dandone motivazione nell'avviso di convocazione. In ogni caso il luogo di riunione non potrà essere fissato fuori dal territorio com.le.
4. In occasione delle sedute del Consiglio Com.le viene esposta all'esterno del palazzo com.le, per l'intera giornata, la bandiera della Repubblica.

Art. 5**Pubblicità delle adunanze**

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche e, nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistervi in silenzio, mantenendo un contegno rispettoso, astenendosi da qualsiasi commento o segno di approvazione o disapprovazione.
2. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che implicano apprezzamento o giudizi sulle qualità o sul comportamento di persone, od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e/o delle capacità professionali di persone.
3. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
4. Quando nella trattazione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni su moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente chiude la discussione senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri, può deliberare a maggioranza dei presenti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito.
5. Durante le adunanze segrete possono restare in aula i componenti del Consiglio, il Sindaco o Assessore in sua rappresentanza e il Segretario Comunale.

Art. 6**Adunanze "aperte"**

1. In presenza di particolari condizioni previste dallo statuto o di rilevanti motivi di interesse della comunità su richiesta del Sindaco o su propria determinazione o su richiesta di 1/5 dei consiglieri, sentita la Conferenza dei Capi gruppo, il Presidente può convocare il



Consiglio Comunale in "adunanza aperta", nella sua sede abituale od anche nei luoghi previsti dall'art. 4 del presente regolamento.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Rappresentanti dello Stato, della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere o liberi cittadini.

3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei Consiglieri, consente anche interventi dei rappresentanti invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni che importino anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune. Dell'adunanza può essere redatto un sommario processo verbale.

Capo III I CONSIGLIERI

Art. 7

Mandato elettivo

1. L'elezione dei Consiglieri Comunali, la loro entrata e durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune, sono regolati dalla legge.

2. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato e entrano in carica all'atto della proclamazione; il loro comportamento deve essere improntato all'imparzialità ed al rispetto del principio di buona amministrazione. Debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni che investono interessi propri o di parenti o affini sino al quarto grado o di società o associazioni di cui hanno la rappresentanza e dal prendere parte, direttamente o indirettamente, a servizi o forniture e appalti.

3. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio. Il Presidente ha la facoltà di invitare all'osservanza dei propri doveri i Consiglieri e in caso di recidiva di richiamarli prima per iscritto e poi in seduta pubblica del Consiglio.

4. Il Consigliere Comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio. E' esente da responsabilità il Consigliere assente, che non abbia preso parte alla deliberazione, che abbia dichiarato, prima della votazione il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.

5. Nei casi in cui la legge, lo statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere Comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio, in seduta pubblica, con votazione segreta e garantendo, se prevista la presenza della minoranza, la scelta del Consigliere indicato dai relativi gruppi.

6. Ai sensi della vigente normativa (L.R. 128/82 e 26/93) i consiglieri entro 60 giorni dalla scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi, devono comunicare all'Ufficio di Segreteria del Comune la loro situazione patrimoniale ed entro 30 giorni dall'elezione, oltre la loro situazione patrimoniale, dichiarare le spese sostenute per la campagna elettorale.

7. I consiglieri sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio del Comune.

Art 8

Dimissioni, decadenza, rimozione, sospensione

1. Le dimissioni, la decadenza, la rimozione, la sospensione, la surroga, sono regolati dalla legge, con le specificazioni previste dallo Statuto.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, come previsto dall'art 25 c.2 della L.R. 7/92 e ss.mm.ii, sono presentate al Consiglio, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
3. La decadenza dalla carica di consigliere per ripetuta e non giustificata assenza alle adunanze è disciplinata dallo Statuto: l'eventuale decadenza viene dichiarata dal Consiglio, dopo avere esaminato le giustificazioni dell'interessato, nella seduta immediatamente successiva alla scadenza del termine assegnato con le contestazioni a firma del Presidente.
4. Il Presidente avuta conoscenza di un provvedimento di rimozione, convoca il Consiglio, che adotta le deliberazioni conseguenti.
5. La surroga dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità o incompatibilità del surrogando.
6. L'eventuale rinuncia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero successivamente intervenire non alterano la completezza del Consiglio stesso.
7. In caso di sospensione, il Presidente, ricevuta copia del provvedimento, convoca il Consiglio, che prende atto della sospensione decretata; il consigliere sospeso non può esercitare le funzioni connesse e conseguenti a tale carica.
8. Il Presidente ogni sei mesi riferisce al Consiglio sull'assenza dei Consiglieri alle sedute del Consiglio e delle Commissioni.

Art. 9

Diritti dei Consiglieri

1. I Consiglieri esercitano le loro funzioni di controllo politico-amministrativo attraverso gli strumenti previsti dalla legge e dallo statuto. Oltre al diritto di richiedere la convocazione del Consiglio, hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto al Consiglio Comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazioni e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio, oppure mediante richiesta di un esame e di un dibattito generale.
2. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscriverne all'ordine del giorno il Consiglio Comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi i Consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare.
3. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, interpellanze o mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale.
4. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato elettivo. Inoltre hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Ente e degli atti preparatori in essi richiamati, di ottenere, previa richiesta scritta al Sindaco, il rilascio di copia degli atti deliberativi, secondo la forma ed il modo disciplinato dall'apposito regolamento, ma sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 10

Diritto d'iniziativa dei Consiglieri

1. I Consiglieri, oltre al diritto di richiedere la convocazione del Consiglio, hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto al Consiglio Comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio, oppure mediante richiesta di un esame e di un dibattito generale.
2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie



comprese nella competenza del Consiglio Comunale stabilita dalla legge e dallo statuto.

3. Le proposte di deliberazioni formulate per scritto ed accompagnate da una relazione illustrativa, sottoscritte dal Consigliere proponente, sono inviate al Presidente del Consiglio, il quale le trasmette al Segretario Comunale per l'istruttoria e i pareri e al Sindaco per conoscenza.

4. La proposta di deliberazione, completata dall'istruttoria amministrativa, viene dal Segretario trasmessa al Presidente del Consiglio. Nel caso che la proposta esuli dalle competenze del Consiglio, non sia legittima o risulti priva della copertura finanziaria, il Presidente comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio Comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza al Sindaco. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente, se non la ritiene urgente, iscrive la proposta all'ordine del giorno della prima sessione ordinaria del Consiglio Comunale, indicando nell'avviso di convocazione il Consigliere proponente.

5. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio Comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi i Consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare.

6. I Consiglieri hanno facoltà di presentare, almeno 24 ore prima, emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Per i documenti contabili si fa rinvio ai termini stabiliti nel Regolamento di contabilità. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa.

Art. 11

Interrogazioni, interpellanze e mozioni

I. INTERROGAZIONI:

1. L'interrogazione consiste nella richiesta di informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento. E' presentata per iscritto al Sindaco o all'Assessore competente e indirizzata, per conoscenza, al Presidente del Consiglio. L'interrogazione, avendo carattere informativo, non può dare luogo a discussione; ad essa risponde il Sindaco o l'Assessore competente; all'interrogante sono assegnati cinque minuti per l'illustrazione e non più di tre minuti per dichiarare se sia o meno soddisfatto.

2. Ove le interrogazioni siano firmate da più consiglieri, il diritto di replica spetta soltanto ad uno dei firmatari; si intende ritirata l'interrogazione il cui firmatario non sia presente in aula al momento in cui è posta in trattazione.

3. Le interrogazioni possono essere: con richiesta di risposta scritta, nel qual caso la risposta deve essere notificata al domicilio del consigliere primo firmatario e comunicata al Presidente del Consiglio entro 30 giorni dall'acquisizione dell'interrogazione al protocollo del Comune, o con richiesta di risposta in Consiglio, da trattare nella seduta immediatamente successiva e, comunque non oltre il trentesimo giorno dall'acquisizione dell'interrogazione al protocollo del Comune.

II. INTERPELLANZA:

1. L'interpellanza consiste nella domanda fatta per iscritto al Sindaco alla Giunta o al singolo Assessore ed indirizzata, per conoscenza, al Presidente del Consiglio, per avere notizie sui motivi e sugli intendimenti della loro azione. Ad esse risponde il Sindaco o l'Assessore;

all'interpellante sono assegnati cinque minuti per l'illustrazione e non più di tre minuti per dichiarare se sia o meno soddisfatto.

2. Ove l'interpellanza sia firmata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno solo dei firmatari e si intende decaduta se l'interpellante non è in aula al momento in cui è posta in trattazione.

3. Qualora il Consiglio lo consenta, le interpellanze relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi possono essere raggruppate e svolte contemporaneamente; in tal caso il diritto di replica spetta ad uno dei firmatari di ciascuna interpellanza.

4. L'interpellanza, qualora l'interpellante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni fornite dall'amministrazione, può essere trasformata in mozione.

III. MOZIONI:

1. La mozione consiste in una proposta, da sottoporre al Consiglio Comunale nell'ambito delle competenze stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo e relativa alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio e della Giunta o del Sindaco nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa.

2. Le mozioni devono essere presentate, per iscritto e sottoscritte da almeno tre Consiglieri, al Sindaco e al Presidente del Consiglio che le iscriverà all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio che sarà convocata dopo la loro presentazione.

3. Uno dei sottoscrittori potrà illustrare la mozione per non più di cinque minuti. Potranno intervenire un rappresentante per gruppo consiliare con interventi massimi di cinque minuti, a cui potrà replicare uno dei sottoscrittori per non più di cinque minuti.

4. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta, dopo che il Sindaco avrà esposto la posizione dell'amministrazione, all'approvazione del Consiglio, nelle forme e nei modi previsti per la votazione delle deliberazioni, senza necessità di pareri in quanto non si concretterà in un atto deliberativo sostanziale.

Art. 12

Ordini del giorno

1. Ogni Consigliere ha diritto di proporre al Consiglio degli ordini del giorno su fatti, avvenimenti e problematiche che interessano la comunità. Qualora non iscritti all'ordine del giorno della seduta, ma il Presidente li ritenga attuali e conducenti, possono essere posti in discussione nella stessa seduta in cui sono proposti.

2. Il proponente illustra la proposta e la risoluzione da approvare in un massimo di cinque minuti.

3. Nella discussione può intervenire un Consigliere per ogni gruppo per non più di cinque minuti. Il Sindaco o il suo delegato possono illustrare la posizione dell'amministrazione nel tempo massimo di cinque minuti.

4. Se necessario il Presidente può sospendere la seduta per dieci minuti riunendo i Capi gruppo o loro delegati assieme al proponente per concordare o mettere a punto il testo da approvare.

5. Ultimata la discussione, il Presidente mette ai voti l'ordine del giorno, che si intende approvato con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Capo IV

I GRUPPI CONSILIARI

Art. 13

I Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari composti da due o più componenti di



norma eletti nella stessa lista, salva diversa scelta da comunicare al Presidente del Consiglio e al Segretario com.le, con le modalità previste dal presente regolamento.

2. Ciascun gruppo e' costituito da almeno due Consiglieri.

3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente il nome del Capo gruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente le variazioni della persona del Capo gruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capo gruppo il Consigliere più anziano per voti di preferenza.

4. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui e' stato eletto deve darne comunicazione al Presidente, allegando la dichiarazione di accettazione del Capo del gruppo al quale intende aderire.

5. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui e' stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

6. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il Capo gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente, da parte dei Consiglieri interessati.

7. Ai Capi gruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata dal Segretario comunale la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 15 della legge L. R. 03 dicembre 1991, n. 44.

Art. 14

Conferenza dei Capi gruppo

1. La Conferenza dei Capi gruppo e' organismo consultivo del Presidente concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.

2. Il Presidente può sottoporre al parere della Conferenza dei Capi gruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza.

3. La Conferenza dei Capi gruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo statuto, dal presente regolamento e dal Consiglio comunale, con appositi incarichi. Le proposte e i pareri della Conferenza sono illustrati al Consiglio dal Presidente.

4. La Conferenza dei Capi gruppo è convocata e presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente.

5. La riunione della Conferenza dei Capi gruppo è valida quando i partecipanti rappresentano almeno la metà dei Consiglieri in carica.

6. Delle riunioni della Conferenza dei Capi gruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura di un dipendente dell'ufficio segreteria a ciò incaricato.

CAPO V

Art 15

Le Commissioni

1) Ai sensi dell'art 16 dello Statuto il Consiglio Comunale può istituire al proprio interno Commissioni consiliari permanenti e temporanee o speciali.

Sono istituite tre commissioni permanenti.

a) Commissione Affari Generali e bilancio, che si occupa in particolare della revisione dello Statuto e del suo adeguamento alla normativa vigente, convenzioni, statuti di consorzi, regolamenti comunali, patrimonio, risorse, tributi e bilancio.

b) Commissione Assetto del territorio. Ambiente ed Infrastrutture che si occupa in particolare delle attività produttive, ambiente, viabilità, territorio, sviluppo, edilizia, agricoltura, commercio, artigianato.

c) Commissione Politiche Sociali – Cultura – Istruzione e Sanità che si occupa in particolare delle attività sociali, culturali e del tempo libero, informazione, politiche giovanili, lavoro, programmi dell'U.E. e interventi comunitari, sport, scuola, igiene e sanità.

2) Le Commissioni permanenti, il cui funzionamento è disciplinato dal presente articolo e, per quanto non espressamente previsto, dal regolamento del Consiglio Comunale, sono costituite con criterio proporzionale nel rispetto del rapporto tra maggioranza e minoranza nel numero di cinque componenti ciascuno di cui 3 appartenenti alla maggioranza consiliare e 2 appartenenti alla minoranza consiliare; i componenti vengono designati dai Capogruppi ed il Consiglio ne prende atto.

3) Le Commissioni vengono costituite entro trenta giorni dall'elezione del Presidente del Consiglio, che le insedia; i componenti eleggono il Presidente, che designa il Vicepresidente; operano con la presenza dei componenti.

4) Le funzioni di segretario vengono espletate da un funzionario di qualifica non inferiore alla Cat "C", che ogni tre mesi trasmette all'ufficio di segreteria un prospetto delle adunanze, con le presenze e le assenze dei componenti.

5) La Commissione è presieduta dal presidente e, in sua assenza, dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal componente presente più anziano per voti individuali nell'elezione a consigliere comunale.

5) I consiglieri eletti nelle commissioni consiliari permanenti hanno il dovere di prendere parte ai lavori delle commissioni stesse e quindi in caso di impossibilità a partecipare, debbono darne comunicazione al Presidente in tempo utile.

Il consigliere componente della commissione che per tre sedute consecutive risulti assente ingiustificato, viene invitato dal Presidente ad informare la Commissione circa la sua disponibilità a restare in carica.

In caso di rinuncia da parte del Consigliere espressa con comunicazione scritta inviata al presidente della Commissione, il Consiglio comunale provvede alla sua sostituzione con una nuova nomina tenendo conto del gruppo di appartenenza del consigliere dimissionario.

Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi in cui vengono convocate dal Presidente in seduta segreta per la trattazione di questioni ed argomenti relativi alla valutazione di comportamenti delle persone.

Alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti possono prendere parte, il Sindaco, l'Assessore competente ed il funzionario responsabile della materia.

La convocazione delle sedute delle Commissioni, disposta dal presidente della stessa, viene comunicata con avviso scritto da recapitare al domicilio di ciascun componente o in altre modalità indicate dal consigliere, anche attraverso strumenti informatici o telematici. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno dell'ora e del luogo ove si terrà la riunione, nonché l'ordine del giorno della stessa.

Copia della convocazione per conoscenza viene inviata anche al Sindaco ed all'Assessore competente per materia.

La commissione è regolarmente costituita, quando alla seduta siano presenti almeno 3 componenti. I lavori della Commissione sono regolati dal presidente della stessa, sulla base dell'ordine del giorno di convocazione.

La Commissione quando si esprime su proposte di deliberazione di competenza del Consiglio, lo fa attraverso la formulazione di un parere approvato con votazione a scrutinio palese.

Delle sedute delle Commissioni viene redatto apposito verbale contenente la sintesi della discussione e l'esito delle votazioni.



Le Commissioni temporanee o speciali

Art 16

- 1) Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per effettuare accertamenti, indagini, verifiche su fatti, provvedimenti e comportamenti attinenti il Comune ed i suoi organi, può nominare commissioni temporanee o speciali.
- 2) Le Commissioni temporanee o speciali sono formate da tre consiglieri, di cui uno espressione della minoranza consiliare, che eleggono un presidente, il quale designa il consigliere che, conservando integro il suo diritto di componente, espletterà le funzioni di segretario.
- 3) All'atto dell'elezione della commissione, il Consiglio assegna l'ambito delle attribuzioni e il tempo entro cui dovranno concludersi i lavori, dei quali dovrà essere presentata una relazione scritta al Consiglio, sulla relazione non si procede a votazione, ma potranno essere attivate le iniziative proposte dai consiglieri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Art. 17

Il Presidente del Consiglio

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge.
2. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito in ogni funzione o potere dal vicepresidente e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, indipendentemente dalla lista di appartenenza.
3. Il Presidente, o chi lo sostituisce, esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto, dalle norme vigenti in questo Comune e dal presente regolamento.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente sarà cura del Segretario informare e sottoporre al sostituito gli adempimenti previsti dalle norme vigenti.
5. Per le convocazioni del Consiglio il Presidente si avvale dell'ufficio di segreteria; per l'espletamento delle altre funzioni si avvale delle strutture esistenti nel Comune e del relativo personale dell'ufficio di segreteria.

Art. 18

Attribuzioni e poteri

1. Al Presidente spetta la diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio.
2. Provvede al proficuo funzionamento del Consiglio, modera e dirige la discussione e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato, con l'assistenza degli scrutatori.
3. Il Presidente dirige il dibattito ed esercita i suoi poteri per garantire l'osservanza delle norme, la regolarità della discussione e delle deliberazioni ed assicurare il rispetto dei diritti delle minoranze, il mantenimento dell'ordine e l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento. Ha facoltà di sospendere o sciogliere, nei casi previsti dalle vigenti norme, l'adunanza.
4. Può sollecitare gli adempimenti che dovranno essere sottoposti al Consiglio Comunale o chiedere l'intervento del Sindaco o dell'Assessore al ramo su questioni di interesse generale, anche se non di competenza del Consiglio.

5. Può richiamare il Sindaco al rispetto degli adempimenti e dei tempi previsti dalle norme di legge o di regolamento e chiedere chiarimenti direttamente ai responsabili dei servizi sugli argomenti posti o da porre all'ordine del giorno del Consiglio.

CAPO VI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 19

Convocazione

1. Il Consiglio si riunisce secondo le modalità dello statuto integrate dal presente regolamento.
2. La convocazione è disposta dal Presidente in carica, tranne la prima convocazione del Consiglio Comunale neo eletto, che è disposta dal Presidente uscente, come previsto dall'art. 19 della L.R. 7/92 e successive modifiche e integrazioni.
3. Esercita le funzioni di Consigliere anziano il membro del Consiglio che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, indipendentemente dalla lista di appartenenza, al quale spetta la presidenza provvisoria del Consiglio neo eletto fino all'elezione del Presidente.
4. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta, come previsto dallo statuto e dal presente regolamento, con avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di continuazione della medesima adunanza.
5. Il Consiglio Comunale come previsto dalla legge è di norma convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto.
6. Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, il Consiglio può essere convocato su determinazione del Presidente o su richiesta del Sindaco o di almeno un quinto dei Consiglieri in carica. L'adunanza deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta.
7. L'avviso di convocazione deve precisare se l'adunanza ha carattere ordinario o se viene convocata d'urgenza e se la stessa si tiene su determinazione del Presidente o su richiesta del Sindaco o di un quinto dei consiglieri. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi, che devono essere indicati dai richiedenti e valutati dal Presidente, rilevanti ed indilazionabili che ne rendono necessaria la riunione.

Art. 20

Ordine del giorno

1. Unitamente all'avviso di convocazione sarà comunicato l'ordine del giorno comprendente l'elenco degli argomenti, indicati con definizioni chiare, specifiche e tali da consentire di individuarne con certezza l'oggetto da trattare.
2. Sono specificati gli argomenti da trattare in seduta segreta. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, agli Assessori nell'ambito della delega ricevuta, al Presidente ed ai Consiglieri comunali.
4. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del Consigliere, a mezzo di un messo comunale, che rimette alla segreteria comunale, per essere conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare, le



dichiarazioni di avvenuta consegna con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata.

5. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro cinque giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Segretario, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitargli tempestivamente tali documenti.

6. Fino a quanto non sia stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, l'avviso sarà affisso all'albo pretorio ed all'albo pretorio on - line e copia sarà spedita al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dallo statuto. Con le stesse modalità si procede nel caso in cui, al domicilio indicato il domiciliatario risulti assente e nel caso in cui il consigliere risulti assente al domicilio anagrafico.

Art. 21

Termini di consegna

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima.

2. Nel termine di cui al precedente comma sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario, è computato il giorno della consegna dell'avviso ma non quello della adunanza.

3. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.

4. In caso di sospensione o di rinvio della seduta dovrà essere data comunicazione agli assenti almeno 12 ore prima della ripresa.

5. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti. Nella seduta di prosecuzione non possono essere aggiunti nuovi argomenti.

6. L'eventuale ritardata o irregolare consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa, senza alcuna contestazione a verbale, all'adunanza del consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 22

Pubblicazione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e urgenti è pubblicato all'albo del Comune ed all'albo pretorio on-line nei termini di cui al precedente articolo. Il Segretario comunale deve curare la pubblicazione dell'avviso della riunione.

2. Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze – inclusi quelli aggiuntivi – viene inviata a cura della segreteria comunale:

- al Sindaco e agli Assessori;
- al Comando di Polizia Municipale;
- al Comandante della locale stazione dei Carabinieri..

Art. 23**Deposito degli atti**

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale, od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, almeno nei tre giorni precedenti l'adunanza, con esclusione dei giorni festivi. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.

2. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del Consiglio se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se non è stata depositata, entro i termini di cui al precedente primo comma, nel testo completo, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione e nei relativi allegati.

4. All'inizio dell'adunanza, le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli. Eventuali irregolarità formali o ritardi si intendono sanati se nessun Consigliere avanza formale contestazione.

5. Le proposte relative all'approvazione del bilancio di previsione, del programma delle opere pubbliche, del conto consuntivo e degli altri argomenti per i quali è richiesta una preventiva deliberazione della Giunta, devono essere trasmesse ai Capi gruppo consiliari assieme all'ordine del giorno. Con la comunicazione viene inviata copia del provvedimento della Giunta e delle relazioni concernenti gli argomenti suddetti.

Capo VI**DISCIPLINA DELLE ADUNANZE****Art. 24****Validità delle adunanze**

1. Il Consiglio comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica. Nella seduta di inizio la mancanza del numero legale, verificatasi al momento di una votazione, comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso.


2. Qualora nella seduta di ripresa non si raggiunga o venga meno il numero legale, la stessa è rinviata al giorno successivo e alla stessa ora della seduta di inizio con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione. Per motivi organizzativi il Presidente può, dandone verbale comunicazione, posporre di alcune ore l'inizio della seduta di prosecuzione quando il suo inizio dovrebbe avvenire di notte.

3. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento di un due quinti dei consiglieri in carica, tranne nei casi in cui la legge richieda una maggioranza diversa.

4. La seduta non può iniziare prima dell'ora fissata nell'avviso di convocazione, o di quella scaturente dall'applicazione dei commi precedenti. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale.

5. Nel caso in cui, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello si constati il perdurare della mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il presidente ne fa prendere atto a verbale e dispone il rinvio della seduta.

6. Dopo l'appello positivo si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la validità delle deliberazioni e il numero legale si verifica al momento di ogni votazione. I consiglieri che entrano per la prima volta o che si assentino definitivamente o per la votazione, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale, il quale ne darà atto nel verbale.



7. Il Presidente, prima di ogni votazione può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisi la necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 30 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è sempre inferiore a quello prescritto, dispone ai sensi dell'art. 21 della L.R. 26/93 e successive modifiche ed integrazioni.

8. Di quanto sopra viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti e il nominativo degli assenti al momento della chiusura della riunione.

Art. 25

Partecipazione del Sindaco e degli Assessori

1. Il Sindaco, o un Assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del Consiglio. All'uopo il Presidente dispone le necessarie comunicazioni nei termini stabiliti per quelle dei Consiglieri.

2. Il Sindaco e gli Assessori, informati come previsto dal comma precedente, possono intervenire alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento nella materie delegate, ma senza diritto di voto.

3. Sono tenuti, se richiesti dal Presidente del Consiglio comunale, ad illustrare le proposte dell'esecutivo e a fornire chiarimenti e informazioni sugli argomenti in discussione. Le proposte sono illustrate prima della loro discussione; i chiarimenti e le informazioni sono forniti prima della votazione. Se non espressamente richiesto dal Presidente, il Sindaco e gli Assessori non possono intervenire durante la discussione e, in ogni caso, durante le dichiarazioni di voto.

4. Qualora il Sindaco o l'Assessore delegato oppure, in loro vece, l'Assessore proponente intendano ritirare o modificare la proposta in discussione, la richiesta dovrà essere formalizzata prima dell'inizio della procedura di votazione.

Art. 26

La partecipazione del Segretario

1. Il Segretario Comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e ne cura la verbalizzazione.

2. Il Segretario, in caso di impedimento o di astensione prevista dalla legge, può essere sostituito dal Consigliere più giovane per età, solo ai fini della verbalizzazione, escludendo il Presidente e il Consigliere anziano per voti. Il Consigliere che disimpegna le funzioni di Segretario conserva integro il suo diritto di voto.

3. Possono presenziare alle riunioni, su richiesta del Sindaco o del Presidente del Consiglio, anche i funzionari comunali o consulenti esterni per effettuare relazioni o per fornire le necessarie informazioni sugli argomenti in discussione.

Art. 27

Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, censure e rilievi, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi relativi all'argomento in esame.

2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito esprimere valutazioni che possano offendere l'onorabilità di persone.

3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama all'ordine invitandolo a desistere. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che egli tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve toglierli la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese se confermare l'interdizione.
4. Per ristabilire l'ordine, il Presidente può sospendere brevemente la seduta e, eventualmente, sentire i Capi gruppo presenti, per circoscrivere l'incidente e rimuoverne le cause. Alla ripresa il Presidente informa il Consiglio della consultazione e propone i rimedi per continuare regolarmente i lavori. Se le intemperanze e gli incidenti non permettono la regolare continuazione della seduta, il Presidente propone al Consiglio, che decide in forma palese, i rimedi e le sanzioni, previste dal comma seguente necessarie nei confronti degli interessati.
5. Qualora non fosse possibile attuare la predetta procedura il Presidente, sentiti i Capi gruppo presenti, applica direttamente la sanzione dell'espulsione dall'aula per quel punto all'ordine del o per quella seduta o, in caso di recidiva o di particolare gravità, la sospensione del consigliere per la durata di quella adunanza.
6. La procedura e le sanzioni di cui ai commi precedenti, con esclusione della sospensione, si applicano anche nei confronti del Sindaco e degli Assessori.

Art. 28

Ordine della discussione

1. I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. I consiglieri, il Sindaco e gli Assessori partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati.
2. Chi intende parlare deve farne richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega. Debbono essere evitate discussioni e dialoghi fra i vari partecipanti. In questi casi il Presidente deve intervenire togliendo la parola a chi ha dato origine al dialogo e mantenendola a chi è stato autorizzato ad intervenire.
3. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione e deve essere mantenuto nei tempi prefissati. In caso di divagazione o di superamento dei tempi prefissati, il Presidente deve richiamare all'ordine chi sta parlando e togliergli la parola in caso di inosservanza delle indicazioni impartitegli.

Art. 29

Svolgimento della discussione

1. Terminata la lettura della proposta e l'illustrazione dell'argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere Capo gruppo – o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo – può parlare per due volte, la prima, di norma, per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del Sindaco o del relatore.
3. Gli altri consiglieri possono intervenire nella stessa discussione **una sola volta, per non più di cinque minuti ciascuno**. Il Sindaco e l'Assessore delegato per materia possono intervenire come previsto dal precedente articolo e di norma per non più di 5 minuti ciascuno.
4. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri



che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del relatore, dichiara chiusa la discussione.

5. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia intervenuto almeno un Consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.

6. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capo gruppo hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

7. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla Conferenza dei Capi gruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

Art. 30

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Con la questione pregiudiziale viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della proposta, proponendo il ritiro dell'argomento.

2. Con la questione sospensiva viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della proposta richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Se le questioni pregiudiziali e sospensive sono poste prima dell'inizio della discussione di merito, vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono.

Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente – o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri – un Consigliere per ciascun gruppo e, per ultimo, il rappresentante dell'esecutivo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 31

Mozione d'ordine e fatto personale

1. Durante la discussione è sempre concessa la parola ai Consiglieri per richiamo al regolamento, per mozione d'ordine e, anche ai rappresentanti dell'esecutivo, per fatto personale. Sul richiamo al regolamento o all'ordine del giorno, decide il Presidente, ma in caso di esplicita richiesta la questione è posta in votazione.

2. Costituisce "fatto personale" l'essere intaccato nella propria condotta o onorabilità oppure il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse. Chi chiede la parola per fatto personale deve precisarne i motivi: il Presidente decide se il fatto sussista o meno. Se il richiedente insiste, anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese e a maggioranza.

3. Può rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente chi lo ha provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.

4. Qualora nel corso della discussione un Consigliere o il rappresentante dell'esecutivo sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di nominare, per come previsto dallo Statuto com.le. una commissione che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa. La Commissione riferisce per iscritto, entro il termine assegnato. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

Art. 32

Termine dell'adunanza

1. I giorni, le ore e i tempi delle adunanze ordinarie possono essere stabiliti in linea di massima e periodicamente dal Presidente del Consiglio, udita la Conferenza dei Capi gruppo e tenute presenti le normative legislative, statutarie e regolamentari che fissano i termini dei vari adempimenti. Alla apposita conferenza dei Capi gruppo deve essere invitato il Sindaco.
2. Il Consiglio può decidere, all'inizio della seduta, il calendario e i tempi per l'esame dell'ordine del giorno. Inoltre può, nel corso di un'adunanza, stabilire di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.
3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la riunione disponendo che se ne dia atto a verbale.
4. Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita ma senza esaurire gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente, sentiti i Capi gruppo presenti, stabilisce l'ora e il giorno in cui convocare l'assemblea per la continuazione dell'esame dell'ordine del giorno, avvertendo verbalmente i Consiglieri presenti e disponendo che siano avvisati quelli assenti.
5. Nel caso che sia concordata una sospensione della seduta, il Presidente da verbale comunicazione del giorno e dell'ora della ripresa ai Consiglieri presenti, mentre fa carico ai Capi gruppo di avvertire i componenti assenti.

Capo VII LE DELIBERAZIONI

Art. 33

Redazione del verbale

1. I verbali sono atti pubblici che documentano la volontà espressa dal Consiglio Comunale attraverso le deliberazioni adottate.
2. La loro redazione è curata, secondo quanto stabilito dalla legge e dallo statuto, dal Segretario comunale.
3. Nel verbale debbono essere indicati gli interventi ed i punti principali delle discussioni nonché il numero dei voti espressi a favore o contro ogni proposta. I verbali sono letti nella successiva adunanza del collegio e da questo approvati. Sono firmati dal presidente del collegio stesso, dal componente anziano fra i presenti e dal segretario.
4. Gli interventi svolti e le dichiarazioni fatte dai Consiglieri, che hanno avuto la parola dal Presidente, sono riportati esprimendo con chiarezza i concetti espressi da ciascun oratore. Su richiesta autorizzata dal Presidente, gli interventi possono essere allegati integralmente al verbale, purché il relativo testo scritto, leggibile e conciso sia consegnato sottoscritto al Segretario. Possono essere trascritte a verbale le dichiarazioni di voto consegnate per iscritto al Segretario comunale o quelle dettate a verbale qualora siano contenute in poche righe.
5. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere



riportate a verbale, tranne su espressa richiesta, autorizzata nel corso dell'adunanza dal Presidente, da parte dell'autore o del Consigliere che si ritiene offeso.

6. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

Art. 34

Approvazione del verbale

1. I verbali, dopo essere stati firmati dal Presidente, dal Consigliere anziano e dal Segretario comunale presenti all'adunanza, vengono pubblicati in copia conforme come previsto dalla vigente normativa.

2. I verbali vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio nella prima adunanza utile. All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sui verbali depositati agli atti del Consiglio e se possono essere dati per letti ed approvati. Se nessuno interviene o si oppone, i verbali si intendono approvati all'unanimità.

3. Quando un Consigliere lo richiede, si dà lettura del verbale o della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche, rettifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale. Di norma non possono essere richieste modifiche di dichiarazioni altrui.

4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti.

Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

Delle rettifiche approvate si prende atto nel verbale e si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale cui si riferisce la rettifica.

Art. 35

Le votazioni

1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa tre Consiglieri, fra cui uno di minoranza, per l'incarico delle funzioni di scrutatore.

2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza degli scrutatori.

3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto, che coadiuvano il Presidente nella verifica della regolarità delle operazioni e della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

4. Nel verbale deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento degli scrutatori.

5. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, normalmente, mediante scrutinio palese: per alzata di mano, per alzata e seduta o per appello nominale. Le votazioni sono effettuate in forma segreta quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.

6. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:

a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;

b) le proposte di emendamento si votano nel seguente ordine, fermo restando che una volta approvato un emendamento non viene messa in votazione un'altra proposta di senso contrario:

- emendamenti soppressivi;
- emendamenti modificativi;
- emendamenti aggiuntivi;

c) per i provvedimenti composti di varie parti, capitoli od articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri ha richiesto che siano votati singolarmente, la votazione avviene su ciascuna parte per la quale sia stata richiesta la votazione;

d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

7. Per i regolamenti, il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte per iscritto di modifica o di soppressione. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso e in forma palese.

Per i bilanci e gli atti di programmazione, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica che dovranno garantire l'equilibrio finanziario, presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni viene posta in votazione la proposta originaria integrata con le modifiche approvate.

8. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 36

Forme di votazioni

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano o per alzata e seduta o per appello nominale. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa verrà effettuata. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, illustrandone le modalità di votazione. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta, anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.

2. Alla votazione per appello nominale si procede quando è previsto dalla legge o dallo statuto, su indicazione del Presidente o quando in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta di almeno un quinto dei Consiglieri. Il Segretario comunale effettua l'appello secondo l'ordine di anzianità dei Consiglieri, i quali rispondono ad alta voce votando SI se approvano la proposta o NO se non l'approvano.

Il risultato della votazione è riscontrato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

3. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che desiderano che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

4. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede con la seguente procedura:

a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento, tranne all'interno con il timbro dell'ufficio di



segreteria;

b) ciascun Consigliere scrive nella scheda SI per l'approvazione della proposta o NO in caso contrario, oppure i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nella proposta sottoposta al Consiglio.

c) I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti.

d) Quando la legge, lo statuto od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della minoranza ma non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. In questo caso ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che, in ogni caso, riportino il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

e) coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti; coloro che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

f) Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato e, eventualmente, proclama coloro che sono stati eletti.

Art. 37

Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei presenti. Se il numero dei presenti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei presenti.

2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a render legale l'adunanza e quindi nel numero dei presenti, ma non nel numero dei votanti.

3. In caso di parità di voti la proposta non è approvata e la votazione esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.

4. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata non può, nella stessa adunanza, formare oggetto di ulteriore discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva qualora siano mutati i presupposti di fatto o giuridici o, se riproposta nello stesso testo, siano trascorsi almeno 60 giorni.

5. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle elezioni viene indicato il numero dei voti riportati da ciascun nominativo, compresi i non eletti.

Capo VIII

FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO DEL CONSIGLIO

Art. 38

Criteri e modalità

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo con le modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento di contabilità.

2. Il Consiglio verifica, attraverso la presentazione di relazioni annuali da parte del Sindaco, l'andamento della gestione corrente, lo sviluppo dei programmi di opere pubbliche e d'investimenti e la coerenza dell'attività dell'organizzazione comunale con gli indirizzi generali dallo stesso espressi.
3. Il Revisore dei conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo, partecipa collegialmente alle adunanze del Consiglio relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo e nella persona del Presidente tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal Presidente, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.
4. Il controllo politico-amministrativo sulla gestione delle aziende speciali ed altri organismi ai quali il Comune partecipa finanziariamente è esercitato dal Consiglio comunale attraverso le relazioni dei rappresentanti nominati negli organi che amministrano gli enti suddetti; e l'acquisizione dei bilanci e di ogni altro atto utile per conoscere l'andamento ed i risultati della gestione rispetto alle finalità per le quali il Comune ha concorso alla costituzione o contribuisce alla gestione stessa.
6. Nell'esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo il Consiglio comunale si avvale delle Commissioni consiliari permanenti, attribuendo alle stesse compiti ed incarichi nell'ambito delle materie alle stesse assegnate. Le Commissioni esercitano le funzioni suddette con tutti i poteri spettanti al Consiglio comunale, al quale riferiscono sull'esito dell'attività effettuata.

Capo IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39 Diffusione

1. Copia del presente regolamento è inviata dal Presidente ai Consiglieri comunali in carica.
2. Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.
3. Copia del regolamento è inviata ai Consiglieri neo-eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.
4. Il Presidente dispone l'invio di copia del regolamento agli organismi di partecipazione popolare e del decentramento, al Revisore dei conti, agli enti, aziende, istituzioni, società, consorzi, dipendenti od ai quali il Comune partecipa ed ai rappresentanti negli stessi. Il Segretario comunale dispone l'invio di copia del regolamento ai dirigenti e responsabili degli uffici e servizi comunali.

Articolo 40 Entrata in vigore

1. E' abrogato il precedente regolamento com.le sul funzionamento del Consiglio com.le e qualunque disposizione contraria al presente regolamento.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore, divenuta esecutiva la relativa delibera, dopo la pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio on – line del Comune.
3. Sarà inserito nella raccolta dei regolamenti, in libera visione di chiunque ne faccia richiesta, mentre per il rilascio di copia informale dovrà essere corrisposto il costo di riproduzione come previsto dalle vigenti disposizioni.
4. Il Consiglio Comunale apporta modifiche ed integrazioni al presente regolamento con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati; per l'adeguamento dello stesso all'evoluzione normativa il Consiglio provvede entro 60 giorni.



INDICE**CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI .**

Art. 1 Oggetto e finalità e norme di riferimento.....

Art. 2 Interpretazione del regolamento.....

Art. 3 Durata in Carica del Consiglio.....

CAPO II - LE ADUNANZE

Art. 4 Sede delle adunanze

Art. 5 Pubblicità delle adunanze

Art. 6 Adunanze aperte

CAPO III - I CONSIGLIERI COMUNALI

Art.7 Mandato elettivo

Art. 8 Dimissioni,decadenza,rimozione,sospensione.....

Art. 9 Diritto dei Consiglieri

Art. 10 Diritto d'iniziativa dei consiglieri.....

Art. 11 Interrogazioni,interpellanze,mozioni.....

Art. 12 Ordine del giorno.....

CAPO IV - GLI ORGANI CONSILIARI

Art. 13 I gruppi consiliari

Art. 14 Conferenza dei Capi gruppo.....

Art. 15 Commissioni.....

Art. 16 Commissioni temporanee o speciali.....

Art. 17 Il Presidente del Consiglio

Art. 18 Attribuzioni e poteri

CAPO V - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 19 Convocazione

Art. 20 Ordine del giorno

Art. 21 Termini di consegna

Art. 22 Pubblicazione

Art. 23 Deposito degli atti

CAPO VI - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 24 Validità delle adunanze

Art. 25 Partecipazione del Sindaco e degli Assessori

Art. 26 La partecipazione del Segretario

Art. 27Comportamento dei Consiglieri

Art. 28 Ordine della discussione

Art. 29 Svolgimento della discussione

Art. 30 Questioni pregiudiziali e sospensive

Art. 31 Mozione d'ordine e fatto personale

Art. 32 Termine dell'adunanza

CAPO VII - LE DELIBERAZIONI

Art. 33 Redazione del verbale

Art. 34 Approvazione del verbale

Art. 35 Le votazioni

Art. 36 Forme di votazioni

Art. 37 Esito delle votazioni

CAPO VIII FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO - AMMINISTRATIVO

Art. 38 Criteri e modalità

CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39 Diffusione

Art. 40 Entrata in vigore